

**AVVISO PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE
DEGLI INSEGNANTI CON COMPETENZE RICONOSCIUTE
PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA FRIULANA
ANNO 2025**

Articolo 1 – Finalità e oggetto

1. Ai sensi dell'articolo 10 del "Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)", emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 204/Pres. e ss.mm.ii., di seguito Regolamento, presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia è istituito l'Elenco regionale degli insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana, di seguito denominato Elenco regionale.
2. L'Elenco regionale è articolato nei seguenti settori:
 - a) scuole dell'infanzia;
 - b) scuole primarie;
 - c) scuole secondarie di primo grado;
 - d) scuole secondarie di secondo grado.
3. L'iscrizione nell'Elenco regionale può essere disposta anche in due o più settori, in relazione alle abilitazioni all'insegnamento ovvero ai titoli di studio posseduti dai candidati.
4. L'iscrizione nell'Elenco regionale costituisce condizione necessaria per svolgere attività di insegnamento della lingua friulana nonché per esercitare la funzione di coordinatore di rete.
5. Gli insegnanti iscritti nell'Elenco regionale rimangono liberi di aderire o meno alle attività di insegnamento della lingua friulana proposte dalle scuole.
6. Il presente Avviso disciplina termini e modalità di iscrizione nell'Elenco regionale per l'anno 2025.

Articolo 2 – Requisiti per l'iscrizione

1. Possono chiedere di essere iscritti nell'Elenco regionale gli insegnanti in possesso dei requisiti generali e specifici di seguito elencati.
2. Costituiscono requisiti generali di ammissibilità:
 - a) la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) il godimento dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che comportano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; qualora gli stessi sussistano, dovranno essere specificamente dichiarati.
3. Rappresentano requisiti specifici di ammissibilità:
 - a) prestare servizio nelle istituzioni scolastiche della regione Friuli Venezia Giulia oppure essere inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze o d'istituto;
 - b) disporre delle necessarie competenze nella materia della lingua friulana, attestate dai titoli di cui al successivo art. 3.

Articolo 3 – Titoli richiesti

1. Per l'iscrizione all'Elenco regionale è richiesto il possesso di uno o più dei titoli appartenenti alle tre aree di seguito indicate:

AREA DEI TITOLI CULTURALI

- Corsi post-lauream vertenti su lingua e cultura friulane (*master, specializzazioni universitarie, dottorati di ricerca o corsi di perfezionamento*);
- Corso di laurea (*compreso quello che dà l'accesso all'insegnamento*) nel cui piano di studi sia compreso almeno un esame di lingua e cultura friulana;

- Corso di laurea in Scienze della formazione primaria (LM85BIS) con frequenza del curriculum per l'insegnamento in lingua e cultura friulana;
- Specifici percorsi formativi di lingua e cultura friulana organizzati dalle Università di durata pari ad almeno 20 ore ciascuno, svolti negli ultimi 10 anni;
- Specifici percorsi formativi di lingua e cultura friulana organizzati da soggetti del territorio quali enti culturali, enti locali, istituzioni scolastiche o agenzie formative di durata pari al almeno 20 ore ciascuno, svolti negli ultimi 10 anni;
- Certificazione della conoscenza della lingua friulana di livello non inferiore a B acquisita in conformità al D.P.Reg. 079/2014.

AREA DEI TITOLI PROFESSIONALI

- Esperienze in qualità di formatore di lingua friulana nell'ambito educativo in corsi attivati da Enti, Agenzie e Istituzioni scolastiche.

AREA DEI TITOLI SCIENTIFICI

- Tesi di laurea sui seguenti argomenti:
 - didattica della lingua friulana;
 - lingua e linguistica friulana;
 - educazione plurilingue con lingua di studio friulano.

2. I candidati devono essere in possesso dei titoli alla data di presentazione della domanda.

Articolo 4 – Ammissibilità delle domande

1. Le domande di iscrizione all'Elenco regionale sono ritenute ammissibili se presentate da un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e presentate con le modalità di cui al successivo articolo 6 e entro il 31 dicembre 2025.

Articolo 5 – Accertamento delle competenze

1. L'istruttoria delle domande di iscrizione nell'Elenco regionale è effettuata dal Servizio competente in materia di istruzione (di seguito Servizio) che, con riferimento alle domande ritenute ammissibili ai sensi dell'art. 4, procede all'accertamento delle competenze dei candidati nella lingua friulana mediante verifica delle risponderie dei titoli dichiarati alle tipologie di cui all'art. 3.
2. Alla verifica di cui al comma 1 provvede una Commissione interna costituita con decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, composta dal Direttore del Servizio e da due funzionari del Servizio suddetto.

Articolo 6 – Modalità e termini per la presentazione della domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'Elenco regionale viene presentata utilizzando il modulo reperibile sul sito internet della Regione www.regione.fvg.it - Area tematica dedicata all'istruzione – sezione Lingua friulana.
2. La domanda deve essere inviata alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia **dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025**, con invio a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: lavoro@certregione.fvg.it. Qualora un richiedente invii più di una domanda, verrà considerata ammissibile l'ultima domanda inviata in ordine cronologico.
3. La domanda e i relativi allegati debitamente compilati devono essere:
 - salvati in formato PDF e firmati in **modo autografo**, scannerizzati ed inviati unitamente a fotocopia leggibile di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
 - oppure **firmati digitalmente**, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
4. In relazione all'imposta di bollo pari ad euro 16,00 (sedici) si precisa che:
 - a) **la marca da bollo adesiva apposta sulla domanda cartacea deve avere data antecedente o coincidente a quella di sottoscrizione riportata sulla domanda stessa**;
 - b) è possibile assolvere al pagamento dell'imposta di bollo sull'istanza mediante:

- modello F 23 (scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate), relativo al pagamento dell'imposto di bollo che **deve essere effettuato in data antecedente o coincidente alla data di sottoscrizione della domanda**. Il modello deve essere allegato in copia alla domanda;
 - apposizione della marca da bollo adesiva annullata sul frontespizio dell'originale cartaceo e utilizzata esclusivamente per la presentazione della presente domanda; in tal caso deve essere dichiarato in sede di istanza, di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca.
5. Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del Regolamento di cui all'art. 1 e del presente Avviso.
 6. La non conformità tra quanto dichiarato all'atto di presentazione della domanda e nel curriculum ad essa allegato e quanto accertato dall'Amministrazione, fermo restando quanto stabilito dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, comporta altresì l'immediata cancellazione dall'Elenco e l'adozione di ogni altra misura prevista dalla legge.

Articolo 7 – Cause di esclusione

Costituiscono cause di esclusione:

- 1) la mancanza dei requisiti di cui all'art. 2 *"Requisiti per l'iscrizione"* del presente avviso;
- 2) la mancata sottoscrizione della domanda secondo le modalità individuate al comma 3 dell'art. 6 del presente avviso;
- 3) il mancato invio di copia del documento di identità, qualora la domanda venga firmata in modo autografo;
- 4) l'invio della domanda oltre il termine previsto.

Articolo 8 – Procedura per l'aggiornamento dell'Elenco regionale

1. L'aggiornamento dell'Elenco regionale avviene trimestralmente con decreto del Direttore centrale che riporta l'iscrizione dei candidati risultati in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3.
2. Il decreto di cui al comma 1 riporta anche l'evidenza delle domande ritenute inammissibili e delle candidature escluse a seguito delle verifiche di cui all'art. 5, comma 1.
3. L'Elenco regionale è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

Articolo 9 – Comunicazione delle variazioni intervenute.

1. Gli insegnanti iscritti nell'Elenco regionale devono comunicare tempestivamente alla Direzione centrale competente le variazioni intervenute o la perdita dei requisiti di cui all'art. 2.

Articolo 10 – Verifiche a campione

1. Il Servizio si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulle autocertificazioni e sulla documentazione presentata e redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

Articolo 11 – Comunicazioni

1. Il Servizio Istruzione, orientamento e diritto allo studio invierà tutte le comunicazioni ufficiali relative al presente avviso alla PEC o all'indirizzo specificato dal richiedente nella domanda;
2. Ogni modifica relativa ai recapiti deve essere tempestivamente comunicata, tramite invio all'indirizzo PEC lavoro@certregione.fvg.it;
3. L'Amministrazione regionale si ritiene libera da ogni obbligo laddove non siano comunicate variazioni di recapiti, non siano ritirate le comunicazioni inviate con raccomandata o visualizzate se inviate via PEC.

Articolo 12 – Pubblicità e informazioni

1. Il presente avviso è reso disponibile sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it - Area tematica dedicata all'istruzione – sezione Lingua friulana.
2. Informazioni ulteriori sulla presente procedura di integrazione dell'Elenco regionale possono essere richieste al Servizio istruzione, orientamento e diritto allo studio ai seguenti recapiti:
 - Marzia Petricig: marzia.petricig@regione.fvg.it tel. 0432/555298
 - Chiara Del Mastro: chiara.delmastro@regione.fvg.it tel. 0432/555317
3. Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio istruzione, orientamento e diritto allo studio.

**INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI**

Articolo 13 e14 del Regolamento europeo 2016/679/UE (GDPR)

Titolare del trattamento	Il Titolare del trattamento è l'Amministrazione regionale nel suo complesso, rappresentata dal Presidente in qualità di legale rappresentante dell'Ente, con sede in Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste. PEC: regione.friulivenezia Giulia@certregione.fvg.it
Responsabile della protezione dei dati	Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste. e-mail: privacy@regione.fvg.it PEC: privacy@certregione.fvg.it
Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 comma 1 del GDPR	Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la Società Insiel spa Via S. Francesco d'Assisi 43, 34133 Trieste tel + 39 040.3737.111; fax + 39 040 3737 333 e-mail: privacy@insiel.it
Fonte da cui hanno origine i dati	I dati sono raccolti presso: l'interessato.
Tipi di dati trattati, base giuridica e finalità del trattamento	Il Titolare tratta i dati personali (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo, telefono, email e dettagli del documento di identità) acquisiti ai sensi delle licità ex articolo 6 del GDPR nell'esecuzione dei propri poteri, in particolare per la seguente finalità istituzionale: - procedimento per la formazione dell'Elenco regionale degli insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 29/2007. La base giuridica del trattamento: Legge regionale 18 dicembre 2007, n.29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana); Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n.29 approvato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n.204/Pres. e ss.mm.ii. Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto a fornire i dati personali preclude la possibilità di inserimento nell' Elenco.
Soggetti autorizzati al trattamento	I dati personali sono resi accessibili: ai dipendenti e collaboratori del Titolare secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. Le persone che trattano i dati degli utenti sono vincolate, oltre che al rispetto delle norme di settore sulla privacy, al segreto d'ufficio.
Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali	I dati personali raccolti non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che disposizioni di legge o di regolamento dispongano diversamente. Nello specifico inoltre i dati potranno essere comunicati alle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale.
Modalità del trattamento	Il trattamento dei dati avviene con modalità informatiche e telematiche che consentono la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di riservatezza dei dati personali.
Periodo di conservazione dei dati personali	I dati personali vengono conservati per il periodo necessario al loro trattamento per le finalità indicate e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e digitale.
Diritti fondamentali dell'interessato	Gli interessati al trattamento dei dati personali possono esercitare, nei limiti previsti dal Capo III, i diritti previsti dagli artt. 15-21 del GDPR. L'apposita istanza all'AR è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'Ente (Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, email: privacy@regione.fvg.it , PEC: privacy@certregione.fvg.it). Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).